Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 26 maggio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **1434**.

Autorizzazione al collegio universitario « Don Nicola Mazza » ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1434. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il collegio universitario « Don Nicola Mazza », con sede in Padova, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 166.000.000, il complesso denominato Costagrande, sito in provincia di Verona, accatastato alla partita n. 1417 del comune di Verona e n. 6466 del comune di Grezzana.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1971, n. **1435**.

Autorizzazione all'Accademia filarmonica romana, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1435. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Accademia filarmonica romana, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in buoni del Tesoro 5 %-1968 del complessivo capitale nominale di L. 30.000.000, disposta dai signori Livia Aldobrandini in Pediconi e Camillo Aldobrandini, con atto pubblico del 30 luglio 1970, n. 41763, rep., n. 10002 di racc., per rogito notaio Luigi Napoleone.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **204.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Urbino ad acquistare un immobile.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Urbino viene autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Urbino, via del Ruscio, denominato palazzo Passionei, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 932, mappa urbana particelle 984/1 e 984/2, con annesso terreno descritto nella partita 7322, mappa urbana particella 761 del catasto terreni del comune di Urbino, al prezzo di L. 200.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972, n. **205.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad acquistare un immobile.

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli di studi di Torino, viene autorizzata ad acquistare una parte di immobile sito in Torino, corso Montevecchio, 38, descritto nel vecchio catasto edilizio urbano del comune di Torino alla partita n. 92501, foglio 180, mappale 7, sub *a*6 e sub *d*4, al prezzo di L. 80.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **206.**

Autorizzazione all'Opera universitaria di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera universitaria di Perugia viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via Benedetta, 14, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Perugia alla partita 3894, foglio 234, particelle numeri 123 e 124, al prezzo di L. 232.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972.

Assegnazione di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici alla IV sezione di detto consesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1971, n. 46890, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1971, registro n. 3, foglio n. 245, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 9 novembre 1971-8 novembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1971, n. 48711, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 182, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1971, n. 48931, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 75, con il quale il dott. ingegnere Mario Santopietro, cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata, è stato nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato che il nominato presidente deve essere preposto alla 4ª sezione del predetto consesso e che, pertanto, occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1972 il dott. ing. Mario Santopietro, nella sua qualità di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è preposto alla 4ª sezione del consesso medesimo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1972
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 24

(7145)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1972.

Nomina del presidente del Magistrato per il Po, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 marzo 1972 il dott. ing. Ugo Morselli, ispettore generale del genio civile è nominato presidente del Magistrato per il Po con sede in Parma, con lo stipendio di annue lorde L. 5.453.700.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive del parametro 742 dell'Amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 15 e 19 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1972
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 108

(7144)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1972.

Nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1613;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965 (registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 1965), con il quale il prof. Vincenzo Caglioti è stato nominato presidente del Consiglio nazionale delle ricerche per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo del predetto incarico per un nuovo quadriennio, a termini dell'art. 1 della citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Alessandro Faedo è nominato presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1972
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 137

(7497)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Padenghe.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 giugno 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sottodescritta zona sita nel territorio del comune di Padenghe;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Padenghe;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico per la sua non comune bellezza, dovuta al degradare verso est dei boschi alternati a prati e qualche vigneto, che formano un quadro naturale godibile dalle strade pubbliche comprese nel territorio proposto per il vincolo;

Decreta:

La sottodescritta zona sita nel territorio del comune di Padenghe ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: a nord dal limite settentrionale della strada provinciale n. 4 da Bedizzole a Padenghe, fra il confine del comune di Lonato e la cascina Annunziata all'angolo con la strada vicinale dei Ronchi; ad est dal bordo orientale della suddetta strada vicinale fino al confine di Lonato, strada che è il limite della zona del comune di Padenghe già vincolata ai sensi della stessa legge con decreto ministeriale 23 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1967; a sud il confine del comune di Lonato; ad ovest il confine del comune di Lonato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Padenghe provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1970 il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

PADENGHE Vincolo della zona ad occidente fra il confine di Lonato e la zona già vincolata.

Il presidente della commissione, in assenza del sindaco di Padenghe, regolarmente invitato con raccomandata in data 3 giugno 1970, propone di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, un tratto del territorio del comune di Padenghe così delimitato:

a nord dal limite settentrionale della strada provinciale n. 4 da Bedizzole a Padenghe, fra il confine del comune di Lonato e la cascina Annunziata all'angolo con la strada vicinale dei Ronchi; ad est dal bordo orientale della suddetta strada vicinale fino al confine di Lonato, strada che è limite della zona del comune di Padenghe già vincolata ai sensi della stessa legge con decreto ministeriale 23 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1967, a sud il confine del comune di Lonato; ad ovest il confine del comune di Lonato.

La commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, sul tratto del territorio del comune di Padenghe come sopra delimitato.

(*Omissis*).

(7131)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Vergiate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio dell'ex censuario di Corgeno nel comune di Vergiate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vergiate;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, lo obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce parte inscindibile del paesaggio del lago di Comabbio, tranquillo e pregevole specchio d'acqua di formazione glaciale, il quadro naturale è godibile dalla strada Sesto-Laveno e da tutti gli altri punti di vista pubblici esistenti nel territorio. Nel paesaggio naturale di colli degradanti verso l'abitato di Corgeno e il lago coperto di boschi di castagno, con molte conifere, si fondono gli interventi dovuti all'opera dell'uomo si da costituire un pregevole quadro panoramico;

Decreta:

Il territorio dell'ex censuario di Corgeno sito nel territorio del comune di Vergiate ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente.

A nord-ovest il lago di Comabbio, a ovest il comune di Mercallo, a nord il comune di Varano Borghi, a est e sud il confine dell'ex censuario di Cuvirone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Vergiate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

VERGIATE Vincolo di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente chiama in trattazione l'argomento di cui al n. 5 dell'ordine del giorno. Non è presente il sindaco di Vergiate, pur essendo stato regolarmente invitato con raccomandata di Stato del 30 gennaio 1971, n. 944, in data 29 gennaio 1971.

Il presidente propone alla commissione di assoggettare alla tutela di cui all'art. 1, n. 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per notevole interesse pubblico, una parte del territorio comunale di Vergiate e precisamente tutto il territorio dell'ex censuario di Corgeno così delimitato: a nord-ovest il lago di Comabbio, ad ovest il comune di Mercallo, a nord il comune di Varano Borghi, ad est e sud il confine coll'ex censuario di Cuvirone.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente pone in votazione palese la propria proposta che risulta approvata con sei voti favorevoli e uno astenuto (arch. Vermi).

(*Omissis*).

(7132)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Altavilla Vicentina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 maggio 1970 ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina di Valmarana nel comune di Altavilla Vicentina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Altavilla Vicentina;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da: il comune di Altavilla Vicentina, la cooperativa a r.l. « Il Nostro Focolare » di Altavilla Vicentina, i signori Luigi Nascimbeni, Franco Bevilacqua, Bonaventura Bonato, Marina Grazia Casali, Sante, Enrico Vettori e Giorgio Vettori, Riccardo e Gisella Schio, Guido Pilla, Gerolamo Gemo ed Ersilia Morseletto;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè riveste un indubbio interesse paesaggistico, quale complesso di cose immobili e tradizionali e rappresenta una bellezza panoramica considerata come quadro naturale, arricchito da punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di tali bellezze;

Decreta:

La collina di Valmarana sita nel territorio del comune di Altavilla Vicentina ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: foglio 1, sezione *B*: tratto del torrente Riello dal mappale 19, prosegue sui mappali 344 e 1 compresi; foglio 2, sezione *B*: mappali 313, 3, 4, 122 e 6, tratto del fiume Retrone *fino al mappale* 11, prosegue il tratto della strada comunale dei Boschi della Febbre, strada vicinale del Muso, strada comunale della Scaletta, strada comunale delle Casare fino al mappale 172; foglio 1, sezione *B*: comprende i mappali 184. 183. 165. 373. 350. 268, 227, 160, 224 e 159, tratto della strada comunale di Cogoli per ricongiungersi col punto di partenza del mappale 19.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Altavilla Vicentina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta della commissione tenutasi presso la amministrazione provinciale di Vicenza il 19 maggio 1970, con il seguente ordine del giorno:

1) Piano lottizzazione della collina di Valmarana ad Altavilla Vicentina.

(*Omissis*).

La commissione, ai sensi dell'art. 1 (punti 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punto 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357. stabilisce a maggioranza col parere contrario del sindaco di proporre l'apposizione del vincolo sulla collina di Valmarana in comune di Altavilla Vicentina, secondo i sottodescritti limiti esterni individuati nell'allegata planimetria, che forma parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

Linea di demarcazione del suddetto vincolo proposto:

Foglio 1, sezione *B*: tratto del torrente Riello partendo dal mappale 19; prosegue sui mappali 344 e 1 compresi;

Foglio 2, sezione *B*: mappali 313, 3, 4, 122, 6, tratto del fiume Retrone fino al mappale 11, prosegue il tratto della strada comunale dei Boschi della Febbre, strada vicinale del Muso, strada comunale della Scaletta, strada comunale delle Casare fino al mappale 172;

Foglio 1, sezione *B*: comprende i mappali 184, 183, 165, 373, 350, 268, 227, 160, 224, 159, tratto della strada comunale di Cogoli per ricongiungersi col punto di partenza del mappale 19.

(7136)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cremenaga.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Cremenaga;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cremenaga;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da boschi cedui di faggio e castagno, con gruppi di conifere: gli insediamenti dovuti all'opera dell'uomo, dei centri abitati e dei ca-

solari sparsi si fondono con la natura a costituire insiemi di valore estetico e tradizionale, godibili come quadro panoramico dalle strade e punti di vista pubblici esistenti nel territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Cremenaga ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: a nord il fiume Tresa, confine italo-svizzero, a est il territorio comunale di Cadegliano Viconago, a ovest il territorio comunale di Montegrino Valtravaglia e Luino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cremenaga provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

CREMENAGA Vincolo di tutto il territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente chiama infine in trattazione il n. 10 dell'ordine del giorno.

Non è presente il sindaco del comune di Cremenaga, pur essendo stato regolarmente invitato con raccomandata di Stato 30 gennaio 1971, n. 940 in data 29 gennaio 1971.

Il presidente propone alla commissione di assoggettare a tutela ai sensi dell'art. 1, **n. 3-4 della legge 29 giugno 1939**, n. 1497, per notevole interesse pubblico, l'intero territorio comunale di Cremenaga, così delimitato: a nord il fiume Tresa, confine italo-svizzero, ad est il territorio comunale di Cadegliano Viconago, ad ovest il territorio comunale di Montegrino Valtravaglia e Luino.

(*Omissis*).

Nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente mette in votazione palese la propria proposta, che viene approvata all'unanimità.

(*Omissis*).

(7135)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica federale di Germania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti di vapore;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1969, relativo al riconoscimento di enti collaudatori tedeschi di apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 277 del 31 ottobre 1969;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1969, relativo a disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312 dell'11 dicembre 1969;

Visto l'art. 66 dell'anzidetto decreto 27 ottobre 1969, contenente disposizioni in materia di esoneri relativamente agli apparecchi a pressione, loro parti e materiali, provenienti dall'estero;

Ritenuto che per accordi intercorsi tra l'Associazione nazionale per il controllo della combustione e la Federazione dei Technischer Überwachungs-Verein, talune prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Repubblica federale di Germania verranno effettuati dai Technischer Überwachungs-Verein competenti in materia di apparecchi a pressione, operanti nei vari Stati della Repubblica federale di Germania;

Ritenuto che i suddetti organismi collaudatori sono riconosciuti dalla competente autorità della Repubblica federale di Germania;

Sentito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione in territorio italiano, di generatori

di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Repubblica federale di Germania;

Decretano:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto e dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore o loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Repubblica federale di Germania, rilasciati dai seguenti organismi collaudatori:

Technischer Überwachungs-Verein Bayern e.V. 8 München 23, Kaisestrasse 14;

Technischer Überwachungs-Verein Berlin e.V 1 Berlin 42, Alboinstrasse 44;

Technischer Überwachungs-Verein Hannover e.V. 3 Hannover, Loccumer Strasse 63;

Technischer Überwachungs-Verein Essen e.V 43 Essen, Steubenstrasse 53;

Technischer Überwachungs-Verein Baden e.V 68 Mannheim, Richard-Wagner-Strasse 2;

Technischer Überwachungs-Verein Pfalz e.V 675 Kaiserslautern, Pirmasenser Strasse 62;

Technischer Überwachungs-Verein Rheinland e.V. 5 Köln, Lukasstrasse 90;

Technischer Überwachungs-Verein Saarland e.V. 66 Saarbrücken 3, Karcherstrasse 12;

Technischer Überwachungs-Verein Stuttgart e.V 7 Stuttgart-West, Bebelstrasse 48;

Technischer Überwachungs-Verein Norddentschland e.V 2 Hamburg 54, GR. Bahnstrasse 31;

Technischer Überwachungs-Verein Frankfurt am Main 6 Frankfurt/M 16, Savignystrasse 42.

Per quest'ultimo organismo l'equipollenza è limitata ai certificati concernenti prove, verifiche e controlli preliminari relativi a recipienti a pressione fissi.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 10 luglio 1969, concernente il riconoscimento di enti collaudatori tedeschi di apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 31 ottobre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7175)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di trentanove strade in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 430 del 30 giugno 1971, con la quale l'amministrazione provinciale di Terni ha prodotto la classificazione tra le provinciali di alcune strade comunali;

Visto il voto n. 176 del 15 febbraio 1972 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole per la classificazione tra le provinciali di trentanove delle suddette strade;

Ritenuto, pertanto, che tali trentanove strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le seguenti strade:

1) della stazione di Piediluco, estesa km. 2+700;
2) dell'Aia, estesa km. 8+220;
3) S. Lucia, estesa km. 3+200;
4) Collebertone, estesa km. 8+600;
5) S. Mamiliano, estesa km. 13+900;
6) del Poggio, estesa km. 3+500;
7) Calvi-Otricoli, estesa km. 9+489;
8) per Itieli, estesa km. 5+900;
9) Ferentillo Castellonalto, estesa km. 6+550;
10) di Ancaiano, estesa km. 2+600;
11) Tripozzo, estesa km. 12+800;
12) Vasciano-Colle di Lugnola, estesa km. 1+700;
13) della fonte di Sangemini, estesa km. 1+410;
14) di Farnetta, estesa km. 6+200;
15) per Camerata, estesa km. 3+500;
16) Penna in Teverina per Orte, estesa km. 4+300;
17) di Porchiano del Monte, estesa km. 6+200;
18) Porchiano del Monte-Attigliano, estesa chilometri 8+800;
19) di Cordigliano, estesa km. 3+600;
20) di Pretoro, estesa km. 4+500;
21) di Civitella del Lago, estesa km. 9+800;
22) Amelia Sambucetole, estesa km. 5+000;
23) di Mignattaro, estesa km. 4+400;
24) di Collepizzuto, estesa km. 8+250;
25) Casigliano-Collesecco, estesa km. 9+000;
26) Ex Aeroporto, estesa km. 10+000;
27) di Torre di S. Severo, estesa km. 10+300;
28) di Morrano, estesa km. 14+000;
29) Val di Paglia, estesa km. 12+700;
30) Olevole, estesa km. 6+300;
31) di Frattagnida, estesa km. 15+800;
32) per S. Vito, estesa km. 10+700;
33) del Casello Autostradale di Fabio scalo, estesa km. 2+500;
34) di Viceno, estesa km. 6+000;
35) Fabro Allerona scalo, estesa km. 18+000;

36) di Ripalvella, estesa km. 14+000;
37) per Marsciano, estesa km. 2+200;
38) della Abbadia, estesa km. 4+400;
39) di Castel di Fiori, estesa km. 6+600;

dell'estesa complessiva di km. 288+619 salvo più precise misurazioni all'atto del passaggio dall'ente cedente al cessionario sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7176)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e del centro storico del comune di Amantea.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 aprile 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e il centro storico del comune di Amantea (Cosenza);

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Amantea;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua altura dominata dagli importanti ruderi dell'antico castello, alle pendici della quale si adagia il pittoresco suggestivo abitato della vecchia Amantea, con le viuzze di impianto medioevale, caratterizzata da eleganti palazzetti, da chiese monumentali e da altri edifici di architettura minore che formano il tessuto connettivo dell'abitato stesso, con i dossi della fascia pedemontana che posseggono un'aspetto ridente ed ubertoso, con i coltivi che si alternano a lussureggianti oliveti, ai boschi cedui ed alle radure erbose, costituisce nel suo insieme, una nota caratteristica di notevole valore estetico e tradizionale nonchè un quadro naturale di non comune bellezza panoramica con punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere splendide visioni sul mare, sull'abitato antico, sul dominante castello e sulla chiostra di montagne che ad est concludono, con ampio scenario, il territorio di Amantea, fra le quali svetta imponente e caratteristico il profilo di monte Cucuzzo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Amantea ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: cominciando da nord, partendo dalla battigia del mare, tratto del confine col comune di Belmonte Calabro sino alla sua intersezione con la strada comunale Belmonte-Amantea, tratto di detta strada, breve tratto della strada comunale Camolo, i mappali 334, 79, 780, 789, 338, 794, 339, 363, 381, 391, 385 e 392 tutti del foglio n. 1, tratto del fiume Amantea; indi i mappali 349, 46, 353, 352, 47, 365 366, 60, 73, 338, 75, 334, 74, 335, 342, 341, 340 e 76 del foglio n. 9, tratto del torrente Santa Maria Archi, indi i mappali 361, 360, 336, 377, 190, 417, 418 e 300 del foglio n. 5 ed i mappali 583, 430, 685, 423, 421, 708, 701, 399, 396, 360, 359, 290, 730 del foglio n. 7. Tratto di via della Libertà, il mappale 211 del foglio n. 5, ed una linea ideale di continuazione, attraverso l'arenile, sino al mare, la battigia del mare sino a ricongiungersi con il confine del comune di Belmonte.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Amantea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 maggio 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ZONCA

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi 23 aprile 1970 presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie della Calabria sita in via Montesanto n. 22, Cosenza, debitamente convocata, si è riunita la commissione per le bellezze naturali e panoramiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

1) AMANTEA (Cosenza) Vincolo paesistico e centro storico.

(*Omissis*).

Riprende la parola l'arch. Degani il quale propone alla commissione il perimetro del vincolo così limitato e descritto:

Cominciando da nord, partendo dalla battigia del mare, tratto del confine col comune di Belmonte Calabro sino alla sua intersezione con la strada comunale Belmonte-Amantea, tratto di detta strada, breve tratto della strada comunale Camolo, i mappali 334, 79, 780, 789, 338, 794, 339, 363, 381, 391, 385 e 392 tutti del foglio n. 1, tratto del fiume Amantea; indi i mappali 349, 46, 353, 352, 47, 365, 366, 60, 73, 338, 75, 334, 74, 335, 342, 341, 340 e 76 del foglio n. 9, tratto del torrente Santa Maria

Archi, indi i mappali 361, 360, 336, 377, 190, 417, 418 e 300 del foglio n. 5 ed i mappali 583, 430, 685, 423, 421, 708, 701, 399, 396, 360, 359, 290, 730 del foglio n. 7. Tratto di via della Libertà, il mappale 211 del foglio n. 5, ed una linea ideale di continuazione, attraverso l'arenile, sino al mare. La battigia del mare sino a ricongiungersi con il confine del comune di Belmonte.

(Omissis).

Messa ai voti, la presente proposta di vincolo viene approvata all'unanimità. Il presidente, constatata la maggioranza assoluta di assensi per il vincolo proposto, dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo in comune di Amantea secondo il perimetro sopra descritto

(Omissis).

(7140)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale del Consorzio medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969, con cui sono stati nominati per un triennio, due sindaci effettivi ed uno supplente del predetto Istituto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei suddetti membri per il triennio 1972-1974;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Gioacchino Greco ed il dott. Alessandro Pistella sono nominati sindaci effettivi e il dott. Innocenzo Zitelli è nominato sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, per il triennio 1972-1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

(7406)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di anatomia comparata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di anatomia comparata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole Campagna di commercializzazione 1971-1972.

Dal 1° marzo 1972 al 5 marzo 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,083, per girasole U.C. 6,237.

Dal 6 marzo 1972 al 12 marzo 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,083, per girasole U.C. 6,073.

Dal 13 marzo 1972 al 19 marzo 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,083, per girasole U.C. 5,447.

Dal 20 marzo 1972 al 31 marzo 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,083, per girasole U.C. 5,447.

Dal 1° aprile 1972 al 5 aprile 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,443, per girasole U.C. 5,070.

Dal 6 aprile 1972 al 9 aprile 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,443, per girasole U.C. 5,070.

Dal 10 aprile 1972 al 10 aprile 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,443, per girasole U.C. 5,070.

Dall'11 aprile 1972 al 16 aprile 1972 per colza e ravizzone U.C. 8,818, per girasole U.C. 4,445.

Dal 17 aprile 1972 al 23 aprile 1972 per colza e ravizzone U.C. 8,818, per girasole U.C. 4,234.

Dal 24 aprile 1972 al 30 aprile 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,153, per girasole U.C. 3,505.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(7552)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Catania

Con decreto ministeriale 22 marzo 1972, n. 150, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno demaniale, riportata al foglio n. 62, particella 93/P del catasto rustico del comune di Catania della complessiva estensione di mq. 400, con intestazione al demanio pubblico Ramo bonifiche.

(7197)

Autorizzazione al consorzio di bonifica del Birgi, con sede in Trapani, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, registrato dalla Corte dei conti il 18 aprile 1972 al registro n. 9, foglio n. 134, il consorzio di bonifica del Birgi, con sede in Trapani, è stato autorizzato ad acquistare un immobile di proprietà del prof. Giuseppe Barrabini al prezzo complessivo di L. 15.000.000.

(7198)

Autorizzazione al consorzio di bonifica del lago di Lentini, con sede in Lentini, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, registrato dalla Corte dei conti il 18 aprile 1972 al registro n. 9, foglio n. 135 il consorzio di bonifica del lago di Lentini, con sede in Lentini, è stato autorizzato ad acquistare un immobile al prezzo complessivo di L. 2.300.000 dall'impresa f.lli Alfio e Cirino Longo.

(7199)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « VII Biennale d'arte della ceramica Premio Gubbio Mastro Giorgio », in Gubbio.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, con nota del 10 aprile 1972, ha comunicato che i promotori della « VII Biennale d'arte della ceramica Premio Gubbio Mastro Giorgio » organizzeranno in Gubbio (Perugia) la predetta manifestazione dal 9 settembre al 7 ottobre 1972, anziché dal 6 maggio al 17 giugno 1972, come precedentemente programmato.

(7195)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.082.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7439)

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Casalecchio di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 531.458.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7440)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.666.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7441)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.226.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7442)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.570.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7443)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Lucignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.429.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7444)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.720.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7445)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Stia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.580.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7446)

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Volterra (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 524.170.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7447)

Autorizzazione al comune di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1972, il comune di Verona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.092.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7448)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1972, il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 345.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7449)

Autorizzazione al comune di Castelcolonna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1972, il comune di Castelcolonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 2.633.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7450)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1972, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.665.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7451)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1972, il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.098.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7452)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1972, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.145.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 24 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,40	581,40	581,30	581,40	581,50	581,40	581,50	581,40	581,40	581,40
Dollaro canadese	590 —	590 —	589,90	590 —	588,40	590 —	590,05	590 —	590 —	590 —
Franco svizzero	150,77	150,77	150,80	150,77	150,75	150,77	150,77	150,77	150,77	150,75
Corona danese	83,56	83,56	83,60	83,56	83,50	83,56	83,58	83,56	83,56	83,55
Corona norvegese	88,88	88,88	88,89	88,88	88,50	88,88	88,88	88,88	88,88	88,85
Corona svedese	122,73	122,73	122,70	122,73	122,50	122,73	122,75	122,73	122,73	120,70
Fiorino olandese	181,21	181,21	181,20	181,21	181 —	181,21	181,21	181,21	181,21	181,20
Franco belga	13,2515	13,2515	13,26	13,2515	13,22	13,25	13,25	13,2515	13,25	13,25
Franco francese	116,18	116,18	116,23	116,18	116,20	116,18	116,19	116,18	116,18	116,15
Lira sterlina	1520 —	1520 —	1520,25	1520 —	1520,25	1520 —	1520,46	1520 —	1520 —	1520 —
Marco germanico	183 —	183 —	183,01	183 —	183 —	183 —	183,025	183 —	183 —	183 —
Scellino austriaco	25,205	25,205	25,20	25,205	25,19	25,20	25,21	25,205	25,20	25,19
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,59	21,60	21,55	21,60	21,585	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	9,009	9,009	9,01	9,009	9 —	9,01	9,01	9,009	9 —	9 —

Media dei titoli del 24 maggio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,05
» 5 % (Ricostruzione)	95,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
» 5 % (Città di Trieste)	96,20
» 5 % (Beni esteri)	96,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,75
» 5,50 % » » 1968-83	96,20
» 5,50 % » » 1969-84	96,45
» 6 % » » 1970-85	99,60
» 6 % » » 1971-86	99,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,45
Dollaro canadese	590,025
Franco svizzero	150,77
Corona danese	83,57
Corona norvegese	88,88
Corona svedese	122,74
Fiorino olandese	181,21
Franco belga	13,251
Franco francese	116,185
Lira sterlina	1520,23
Marco germanico	183,012
Scellino austriaco	25,207
Escudo portoghese	21,592
Peseta spagnola	9,009

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di neuroradiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Baciocco Antonio	Genova 4 giugno 1928	si						
2. Bernasconi Vittorio	Monza 9 gennaio 1921	si						
3. Bernini Francesco Paolo	Napoli 6 febbraio 1932	si						
4. Calabrò Alberto	Napoli 19 aprile 1924	si						
5. Dettori Pietro	Pozzomaggiore 22 dicembre 1929	si						
6. Galligioni Francesco	Padova 6 marzo 1930	si						
7. Giordano Giovanni Battista	Grizzana 18 marzo 1925	si						
8. Morello Francesco	Reggio Calabria 15 settembre 1924	si						
9. Passerini Angelo	Lodi 4 febbraio 1925	si						
10. Ramella Giorgio	Genova 5 maggio 1926					si		
11. Ruggiero Giovanni	Napoli 24 gennaio 1924		si					
12. Sassaroli Sandro	Pollenza 7 gennaio 1913	si				si		
13. Silipo Pasquale	Catanzaro 28 settembre 1931	si						
14. Smaltino Francesco	Napoli 12 febbraio 1929	si						
15. Vaghi Maria Antonietta	Milano 9 luglio 1930	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di neuroradiologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7201)

Elenco dei primari di endocrinologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Anselmo Giuseppe	Torino 6 ottobre 1925	si						
2. Ancoraci Antonino	Messina 14 luglio 1933	si						
3. Benedetti Andrea	Tolmezzo 23 agosto 1928	si						
4. Borghi Aldo	Pisa 14 settembre 1925	si						
5. Bruni Bruno	Pavone 12 maggio 1923	si						
6. Carnicelli Aligi	Buti 14 novembre 1936	si						
7. Casertano Francesco	Sampierdarena 16 giugno 1925	si						
8. Ciampalini Luciano	Ponte a Egola com. S. Miniato 12 settembre 1925	si						
9. Coen Giorgio	Roma 12 dicembre 1934	si						
10. Cramarossa Leonardo	Torino 12 febbraio 1935	si						
11. D'Alessandro Bruno	Napoli 15 maggio 1928	si						
12. De Filippis Vito	Trani 30 agosto 1923	si						
13. De Luca Federico	Roma 10 dicembre 1929	si						
14. De Martinis Carlo	L'Aquila 12 maggio 1933	si						
15. De Pedrini Piera	Roma 16 febbraio 1927	si						
16. Di Noto Vincenzo	Palermo 25 settembre 1932	si						
17. Donati Luciano	Roma 4 marzo 1931	si						
18. Faggiano Michelangelo	Brindisi 16 aprile 1932	si						
19. Faglia Giovanni	Milano 11 ottobre 1930	si						
20. Ferrari Ettore	Albino 18 luglio 1933						si	
21. Foppiani Edilio	Genova 1° settembre 1933	si						
22. Gelli Dario Angelo	Milano 6 aprile 1932	si						
23. Gianni Antonio	Messina 9 agosto 1916	si						
24. Giorgino Riccardo	Crotone 26 marzo 1933	si						
25. Iacono Giovanni	Napoli 26 giugno 1925	si						
26. Iacobelli Antonio	Livorno 30 agosto 1928	si						
27. Lampertico Mario	Milano 18 gennaio 1929	si						
28. Litta Modignani Renato	Roma 6 maggio 1928	si						
29. Lodi Attilio	Bologna 29 febbraio 1928	si						
30. Losana Ottavio	Torino 3 settembre 1934	si						
31. Maiello Michele	Firenze 12 agosto 1930	si						
32. Massara Ferdinando	Torino 8 novembre 1931	si						
33. Mastrogiacomo Ismaele	Bologna 1° marzo 1933	si						
34. Matteini Mauro	Pistoia 9 ottobre 1918	si						
35. Mazzi Carlo	Milano 18 novembre 1933						si	
36. Melloni Gianfranco	Milano 4 ottobre 1916	si						
37. Menzinger di Preussenthal Guido Enrico	Perugia 12 febbraio 1934	si						
38. Negri Marcello	Frascati 5 gennaio 1932	si						
39. Nejrotti Roberto	Torino 31 ottobre 1928	si						
40. Orlandi Francesco Ippolito	Bascapè - 27 dicembre 1926	si						
41. Raineri Paolo	Milano 23 agosto 1931	si						
42. Repole Martino Raffaele	S. Angelo a Cupolo 11 gennaio 1929	si						
43. Rinaldi Maria Assunta	Petralia Sottana 9 dicembre 1929	si						
44. Ripa Rinaldo	Mercantino Conca 25 maggio 1935	si						
45. Saba Paolo	La Spezia 20 novembre 1936	si						
46. Sacco in Vinci Violante	Rionero in Vulture 5 settembre 1931	si						
47. Silvestrini Gianfranco	Macerata 21 novembre 1917	si						
48. Testone Paolo	Benetutti 1° novembre 1932	si						
49. Velardita Francesco	Caltagirone 14 marzo 1927	si						
50. Zampa Gian Angelo	Bologna 25 luglio 1929	si						
51. Zurli Alberto	Firenze 21 agosto 1930	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di endocrinologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7202)

Elenco degli aiuti di endocrinologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abate Giuseppe	Trapani 2 aprile 1939	si						
2. Altobelli Luciana	Roma 4 aprile 1925	si						
3. Barbarino Antonino	Palermo 23 giugno 1935	si						
4. Bellastella Antonio	Caivano 6 gennaio 1940	si						
5. Bernardi Pasquale	Bologna 28 marzo 1937	si						
6. Ciampalini Luciano	S. Miniato 12 settembre 1925					si		
7. Cotrozzi Giorgio	Grosseto - 11 aprile 1937	si						
8. Cugini Pietro	Roma 13 dicembre 1936	si						
9. De Felice Matteo	Salerno 27 marzo 1930					si		
10. Descovich Giancarlo	Fiume 2 marzo 1937	si						
11. Dorigoni Arnaldo	Trento 15 giugno 1936	si						
12. Ferramosca Bruno	Lugo 12 luglio 1938	si						
13. Ghionni Antonio	Napoli 21 novembre 1939	si						
14. Giovannini Claudio	Roma 1° aprile 1932	si						
15. Gritti Francesco	Alfonsine 20 marzo 1937	si						
16. Guazzelli Renato	Reggello 28 dicembre 1935	si						
17. Lo Presti Tommaso Antonio	Grotte 14 ottobre 1938	si						
18. Maiello Michele	Firenze 12 agosto 1930	si						
19. Manni Giovanni Battista	Gradoli 3 marzo 1928	si						
20. Masi Mario	Roma 26 dicembre 1940	si						
21. Menchini Giuseppe Fabrizio	Pisa - 21 settembre 1939	si						
22. Patrito Giorgio	Torino 17 luglio 1932	si						
23. Picardi Roberto	Sarnano 25 ottobre 1938	si						
24. Pisani Cerretti Aldo	Milano 10 marzo 1937	si						
25. Prando Romano	Genova 20 aprile 1936	si						
26. Riva Pietro	Gambettola 9 novembre 1936	si						
27. Testone Paolo	Benetutti 1° novembre 1932	si						
28. Ventura Pasquale	Castiglione a Casauria - 14 febbraio 1934	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di endocrinologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7203)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per esami e per titoli, a trecento posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 ed in particolare lo art. 16;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1967, registro n. 64, foglio n. 333, con il quale, in applicazione dell'art. 15 della predetta legge 3 novembre 1961, n. 1255, è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a centoventicinque posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, con il quale sono state fissate le dotazioni organiche delle qualifiche della carriera di concetto del ruolo del personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Considerato che cinquantuno aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici sono stati promossi alla qualifica di aiuto bibliotecari principali, e sono pertanto da considerarsi in numero, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1970 con il quale il sig. Pietro Bronzin è stato immesso nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, ai sensi dell'art. 36 della legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per esami e per titoli, a trecento posti di aiuto bibliotecario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale non insegnante, di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei titoli e requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età: si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi dalle vigenti disposizioni;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda prodotta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal capo dell'amministrazione alla quale appartengono, e cioè dal rettore dell'università o istituto di istruzione universitaria o dal direttore dell'osservatorio astronomico, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Gli esami di cui al presente concorso consistono in una prova scritta e una prova orale, secondo il programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede e nei giorni che saranno comunicati mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificazione personale agli interessati.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal Sindaco e da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato e dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto ottenuto nella prova scritta e quello riportato nella prova orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale Parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere, la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna della cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato da competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Registro n. 17 Pubblica istruzione, foglio n. 95

(6)

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta legale da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .), via n. cap chiede di essere ammess al concorso riservato, per esami e per titoli, a trecento posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

A tal fine sottoscritt dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)

c) non ha riportato condanne penali (2);

d) è in possesso del seguente titolo di studio: ., conseguito il presso

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente:

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) e di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del bando di concorso, perchè in servizio alla data del 1° luglio 1968 presso in qualità di ., come risulta dall'allegato stato di servizio (4) rilasciato dalla competente autorità (5);

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) è disposto, in corso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

i) di appartenere alla seguente categoria: (6)

l) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: via cap ., impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo che dovessero successivamente verificarsi.

Il sottoscritto allega, altresì, i sottoelencati titoli: (7)

1) .,
2) .,
)

Data

Firma (8)

---

(1) In caso di iscrizione o di cancellazione dalla liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(2) A questa dichiarazione sono tenuti gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali pendenti.

(3) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(4) Depennare la voce che non interessa in relazione alla posizione giuridica dell'aspirante (stato di servizio per i dipendenti di ruolo e certificato per i dipendenti non di ruolo, contrattista, ecc.).

(5) Dal capo dell'amministrazione alla quale il concorrente appartiene; e cioè dal rettore dell'università, dal direttore dello istituto di istruzione universitaria o dal direttore dell'osservatorio, astronomico o vesuviano.

(6) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a dette categorie.

(7) Titoli di cultura, di servizio, di preparazione professionale, pubblicazioni ., (l'indicazione dei titoli che precedono è puramente indicativa, poichè è di competenza della commissione esaminatrice stabilite sia i titoli valutabili che il relativo punteggio). I predetti titoli vanno prodotti tenendo conto della forma prescritta e dalla legge sul bollo.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti in servizio alla data del bando, o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Gli esami constano:

A) di una prova scritta vertente su argomenti di storia moderna e contemporanea o di letteratura italiana;

B) di una prova orale vertente sui seguenti argomenti:

1) elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;

2) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

Il candidato è tenuto a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, da indicare nella domanda.

(7180)

Concorso per il progetto di massima per un edificio dipartimentale di biologia nella zona « Nord Piovego » della Università di Padova.

Vista la legge n. 641 del 28 luglio 1967: « Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario dello intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1969, n. 952;

Visto l'art. 39 della stessa legge, modificato dall'art. 9 della citata legge 22 dicembre 1969, n. 952, che per i progetti che comportino una spesa superiore a 1 miliardo, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, obbliga il pubblico concorso da espletarsi secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministero per la pubblica istruzione.

Art. 1.

L'Università degli studi di Padova bandisce un pubblico concorso fra ingegneri ed architetti, regolarmente iscritti agli albi professionali a cui non sia inibito l'esercizio della libera professione in base alle vigenti norme, per il progetto di massima riguardante un edificio dipartimentale di biologia sulle aree destinate ad usi universitari a nord del Piovego.

Art. 2.

Dati e requisiti fondamentali del progetto

I dati e i requisiti fondamentali del progetto e le prescrizioni e le indicazioni sono contenute nella apposita scheda tecnica allegata al presente bando. Atteso il carattere di massima del progetto non si ritiene di poter qui indicare limiti di spesa; si richiama invece quanto disposto nella scheda tecnica circa l'ammontare del 1° lotto, stabilito in L. 1.800.000.000.

Art. 3.

Allegati illustrativi del concorso

Sono inoltre forniti i seguenti allegati illustrativi del concorso:

a) carta topografica del comune di Padova con evidenziata la posizione dell'area;

b) Tav. 1: rilievo 1:1000 dell'area e schema vario;

c) Tav. 2: schema di utilizzazione edilizia dell'area e planivolumetria del finitimo centro direzionale;

d) Tav. 3: quote altimetriche.

Trattandosi di un concorso per progetto di massima non si allega un elenco prezzi, che figurerà invece tra gli elaborati da annettere al progetto esecutivo.

Il bando di concorso, la scheda tecnica e gli allegati illustrativi potranno essere inviati in plico raccomandato a carico del richiedente dietro semplice rimborso delle spese di L. 6.000, indirizzando la richiesta all'Ufficio Tecnico Sezione programmi edilizi, dell'Università di Padova.

Art. 4.

Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti e in particolare alle norme per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1950.

Art. 5.

Concorrenti in gruppo

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica ed i requisiti richiesti nel presente bando.

Uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri la delega a rappresentarli per trattare e definire qualsiasi rapporto o controversia con l'Ente banditore del concorso per conto di tutti.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 6.

Identificazione dei concorrenti

Gli elaborati di progetto dovranno essere contrassegnati con un motto: i nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere contenuti in una busta chiusa e sigillata, contraddistinta con lo stesso motto degli elaborati. Il motto sarà ripetuto su un foglio interno alla busta contenente le generalità dei concorrenti. Nella detta busta sarà pure contenuto il certificato o i certificati di iscrizione all'albo degli ordini di appartenenza, nonchè la delega nel caso di concorrenti in gruppo di cui all'articolo precedente.

Le sole buste dei vincitori saranno aperte dopo le decisioni della commissione giudicatrice.

Gli altri elaborati resteranno anonimi.

E' in facoltà dell'amministrazione procedere ad una pubblica esposizione dei progetti presentati.

La partecipazione a concorso è vietata a tutti coloro, progettisti e consulenti, che hanno partecipato alla compilazione del bando e agli atti preparatori del concorso, nonchè ai consulenti e dipendenti dell'ente banditore.

Art. 7.

Termine di recapito degli elaborati

Il recapito e la consegna degli elaborati, racchiusi in qualsiasi involucro sigillato e con il medesimo contrassegno esterno degli elaborati, dovrà effettuarsi al Rettorato dell'Università di Padova, via 8 Febbraio, non oltre le ore 12 del 180° (centottantesimo) giorno dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sarà ammesso nessun ritardo nel recapito degli elaborati neppure nel caso di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato non saranno presi in considerazione.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.

Elaborati richiesti

a) Relazione illustrativa, con particolari riferimenti ai concetti ispiratori del progetto, alle sue caratteristiche tecniche e strutturali, agli impianti ed alle finiture previste; con giustificazione delle valutazioni economiche adottate, con indicazioni circa una esecuzione per lotti successivi, a cominciare dal 1° come risulta dalla scheda tecnica.

b) Disegni, riprodotti su carta eliografica, unificati su dimensioni normalizzate, presentati in rotolo. comprendenti:

una o più planimetrie di insieme su scala 1:500 con indicazione delle sistemazioni esterne e dei principali riferimenti altimetrici;

le piante dei vari piani dell'edificio e delle coperture, con evidenziate le strutture principali con relative sezioni e prospettti di tutti i fronti, in scala 1/100, sufficientemente quotati;

fotografie (nel numero massimo di 4), di un modello dell'opera almeno in scala 1/200.

c) Preventivo sommario di spesa, secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica, e le giustificazioni contenute nella relazione.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati da una commissione così costituita:

a) presidente, il rettore dell'Università di Padova, o un suo delegato;

b) provveditore alle opere pubbliche, o un suo delegato tecnico;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) il capo della sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche;

e) due rappresentanti dell'Università nominati dal consiglio di amministrazione integrato di cui:

uno scelto fra i docenti universitari;

uno scelto fra i funzionari direttivi amministrativi;

f) due esperti rispettivamente in scienza delle costruzioni e in impianti tecnologici, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

g) un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, esperto in edilizia;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti, esperto in edilizia;

i) il capo dell'ufficio tecnico del comune di Padova.

Un funzionario del ruolo amministrativo dell'Università di Padova, designato dal rettore svolgerà mansioni di segretario senza diritto al voto.

Le deliberazioni della commissione saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei membri componenti.

La relazione conclusiva della commissione esaminatrice resta depositata presso l'Università di Padova a disposizione del pubblico.

Art. 10.

Convenzione

Al progettista vincitore verrà corrisposto il pagamento della progettazione di massima secondo l'importo globale previsto dei lavori, applicando esclusivamente e soltanto l'aliquota corrispondente di tariffa, categoria 1ª c.

Gli verrà quindi affidato l'incarico della progettazione esecutiva dell'opera, limitato inizialmente al 1° lotto, in base ad apposita convenzione che regolerà i rapporti del vincitore medesimo con l'Università.

L'Università tuttavia si riserva il diritto nella fase di passaggio tra progettazione di massima ed esecutiva di introdurre, senza dar luogo a particolari compensi, quei perfezionamenti che, non incidendo sulle caratteristiche fondamentali del progetto, ne assicurino, a suo giudizio, la migliore corrispondenza ad esigenze tecniche e funzionali, o l'ottemperanza a prescrizioni richieste da competenti autorità.

I compensi relativi al progetto esecutivo verranno computati anche per la parte economica secondo il disciplinare tipo relativo alle opere di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Ai progetti secondo e terzo classificati verrà corrisposto, a titolo di contributo nelle spese, la somma di L. 4.000.000 e di L. 2.000.000.

La commissione ha tuttavia la facoltà di formulare parzialmente la graduatoria o di non formulare affatto, qualora ritenga che nessun progetto sia idoneo ai fini del concorso. In tal caso verrà emanato un secondo bando.

La commissione ha la facoltà di disporre per l'effettuazione di una pubblica mostra dei progetti.

Art. 11.
Restituzione dei progetti

Tutti i progetti, eccetto quello del vincitore, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione sulla stampa dell'esito del concorso.

Art. 12.
Elaborati richiesti per il progetto esecutivo

All'atto del conferimento dell'incarico saranno precisate da parte dell'Università le prestazioni e le modalità richieste per l'elaborazione del progetto esecutivo, il quale dovrà comprendere comunque, oltre a tutto quanto necessario per la completa definizione del progetto, tutti gli elaborati necessari per la sua approvazione da parte dei superiori organi tecnici, tenendo presente i vari tempi di esecuzione.

Art. 13.
Presentazione progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati richiesti, dovrà essere presentato entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data del conferimento di incarico.

L'inosservanza di tale termine comporta la decadenza dello incarico stesso.

Art. 14.
Esclusione concorso Decadenza incarico

La presentazione di elaborati difformi, in numero e caratteristiche, dalle precedenti indicazioni, sia nella fase del progetto di massima che nella fase del progetto esecutivo, comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'incarico.

Art. 15.
Obblighi dei concorrenti

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando.

Art. 16.
Pubblicazione del bando

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 25 febbraio 1972

Il rettore: OPOCHER

(7231)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 9 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 7 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1971, registro n. 20 Difesa pers. civ., foglio n. 256, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « muratore » specializzato.

(7189)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coibentatore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 9 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1971, registro n. 58 Difesa pers. civ., foglio n. 223, con il quale è stato nominato un vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « coibentatore » qualificato.

(7190)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 11 aprile 1972, n. **27.**

Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 12 *aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Provvedimenti per l'agricoltura

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa complessiva di lire 1.630 milioni così ripartita:

a) lire 1.350 milioni per le finalità dell'articolo 11;

b) lire 280 milioni per le finalità dell'articolo 14;

Art. 2.

Per le operazioni di credito richiamate dalla lettera *a*) dell'articolo precedente il tasso di interesse del 3 per cento viene ridotto all'1,50 per cento per i prestiti in favore di coltivatori diretti singoli o associati.

Art. 3.

Lo stanziamento previsto nella lettera *b*) del precedente articolo 1 è destinato anche ad integrazione di eventuali stanziamenti disposti per gli stessi fini dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il sostegno di iniziative e per la concessione di contributi per il miglioramento e lo sviluppo della zootecnia con particolare riguardo alle cooperative, ai coltivatori diretti e loro consorzi, alle associazioni di allevatori e ai piccoli allevatori.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, è autorizzato il limite di impegno di lire 540 milioni.

Le provvidenze di cui al precedente comma sono estese a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi, verificatisi in Sicilia durante gli anni 1970 e 1971.

Le domande relative alle provvidenze derivanti dal secondo comma del presente articolo devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Ai fini della concessione di prestiti agrari quinquennali a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi verificatisi negli anni 1970 e 1971; da erogare con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive aggiunte e modificazioni, è prevista una spesa di lire 630 milioni per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.

Sono escluse dalle provvidenze di cui al presente articolo le aziende agricole che hanno fruito, in dipendenza degli stessi eventi, di analoghi benefici previsti da leggi dello Stato.

Art. 6.

Alle operazioni di credito di cui agli articoli precedenti si applicano le modalità contenute nell'articolo 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 7.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1972, le seguenti spese:

per la concessione del contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1969,

n. 39 nella misura di lire 3 al chilogrammo e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, per la produzione dell'anno 1971, nonchè per gli alcoolici e le acquaviti L. 300.000.000

per la concessione all'Istituto regionale della vite e del vino, alle cooperative e loro consorzi dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la distillazione dei vini » 300.000.000

Art. 8

Per la difesa e conservazione del suolo, mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse, su terreni ricadenti in bacini montani ovvero in zone vincolate o vincolabili a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè mediante la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.

Nei termini di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 3, gli interventi saranno limitati ai lavori di sistemazione idraulico-pascolativa di cui all'articolo 4 della legge medesima.

Art. 9.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Gli interventi nel settore della forestazione saranno effettuati su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici o comunque su terreni da acquisire al demanio regionale.

Per le espropriazioni relative alle opere forestali si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè quelle di cui al titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Per i lavori di amministrazione diretta, eseguibili a mezzo degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, si deroga dal limite di importo previsto dall'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 10.

Art. 11.

Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla legge regionale 18 luglio 1961, n. 13 è aumentato di lire 2.700 milioni.

TITOLO II

Provvedimenti per la cooperazione

Art. 12.

Per il concorso nel pagamento degli interessi alle aziende di credito per le operazioni a favore di cooperative, il contributo annuo a favore dell'IRCAC di cui all'articolo 3, n. 4, lettera *b*), della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è elevato a lire 280 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1972.

Art. 13.

Per l'esercizio finanziario 1972, la spesa, prevista dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche, per favorire l'attrezzatura delle cooperative di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dei loro consorzi nonchè di quelli previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 — escluse le cooperative edilizie —, di carovane di facchinaggio e di compagnie portuali, è elevata di lire 900 milioni.

Art. 14.

Per l'utilizzo della somma di cui all'articolo precedente e sino al 60 per cento di essa, gli organismi regionali siciliani delle tre associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione, riconosciute giuridicamente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, presentano annualmente all'Assessore per il lavoro e la cooperazione, piani di attività e di sviluppo della cooperazione in Sicilia.

I piani debbono specificare i programmi di gestione e di promozione nonchè le esigenze di finanziamento relativamente alle maggiori e più qualificate iniziative di cooperative e loro consorzi aventi sede in Sicilia ed aderenti a ciascuna delle tre associazioni di cui al comma precedente.

I piani saranno presentati, in redazione sommaria, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Il 60 per cento dei contributi di cui all'articolo 4, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è erogato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione sulla base dei piani di cui all'articolo precedente.

I contributi di cui all'articolo 4, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono concessi sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta da ciascuna cooperativa o consorzio di cooperative e fino ad un ammontare di lire 20 milioni.

Art. 16.

Al fine di agevolare iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive e distributive e di valorizzare possibilita di lavoro e di attività nel settore cooperativo, il Governo della Regione è autorizzato a concedere alle società cooperative e loro consorzi, aventi sedi in Sicilia, che svolgono attività nei settori agricolo, zootecnico, di produzione e lavoro, di consumo, del turismo e alberghiero contributi a fondo perduto in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa documentata per riconversione aziendale, ampliamenti ed ammodernamenti di impianti, da operarsi, anche in rapporto alla congiuntura economica, entro e non oltre il 31 dicembre 1973.

Per la corresponsione di contributi ai sensi del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 450 milioni.

TITOLO III

Provvidenze per l'industria

Art. 17.

Il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di 4.500 milioni di lire per le finalità e gli scopi in esso indicati e di lire 3.000 milioni per i fini previsti dagli articoli 21 e 22 della presente legge.

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Sul fondo previsto dall'articolo precedente è concessa garanzia sussidiaria fino al 50 per cento dell'intero ammontare dei singoli prestiti ed aperture di credito che saranno effettuati dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia in favore delle imprese indicate al precedente articolo 5 e destinati alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione od alla natura della produzione delle imprese medesime ».

Art. 19.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, le quote percentuali delle disponibilità del fondo di garanzia da destinare agli scopi di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo sono determinate dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Art. 20.

L'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni previste dall'articolo 6 possono usufruire di un contributo sugli interessi nella misura che sarà fissata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio in modo che, tenuto conto degli accreditamenti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7, il tasso residuo a carico dei mutuatari non risulti superiore a quello indicato dal primo comma del successivo articolo 9 ».

Art. 21.

Il limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è elevato a dieci anni.

Art. 22.

Fino al 31 dicembre 1972 le aziende fruenti di mutui per la costituzione di scorte a valere sul fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, che si trovino in con-

dizioni di particolari difficoltà congiunturali riconosciute dallo Assessore regionale per l'industria ed il commercio, su proposta dell'istituto finanziatore da trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta, possono ottenere il beneficio di un nuovo piano di ammortamento dell'intero residuo debito per capitale con decorrenza dal 1° gennaio 1973 e per una durata doppia di quella che in base all'originario piano residuava alla scadenza dell'ultima rata pagata.

L'onere degli interessi anche di mora pertinenti all'anno 1972 farà carico al fondo.

Il beneficio può essere concesso anche alle imprese che siano in mora con i pagamenti delle rate semestrali, comunque da non prima del 30 giugno 1969.

Per tali imprese il nuovo piano di ammortamento sarà comprensivo delle rate scadute e non pagate al netto degli interessi di mora.

Gli oneri degli interessi, anche di mora, dovuti fino a tutto il 1972 e non pagati farà carico al fondo.

Per i mutui di cui ai precedenti commi che siano stati effettuati da istituti e da aziende di credito ai sensi dell'articolo 6 della richiamata legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, la garanzia sussidiaria del 30 per cento resta valida per il nuovo piano di ammortamento e sarà congiuntamente prolungata la durata del contributo sugli interessi nella nuova misura che sarà fissata con le modalità previste dall'articolo 23 della presente legge.

I maggiori oneri derivanti dall'aumento e dal prolungamento dei contributi in conto interessi di cui al comma precedente faranno carico al fondo di riserva di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, ed in caso di incapienza saranno ripianati con le modalità previste dal terzo comma dello stesso articolo.

Art. 23.

Per le imprese in difetto col pagamento delle rate scadute successivamente al 30 giugno 1969 relative a mutui per l'ampliamento, per l'impianto e per l'ammodernamento di stabilimenti industriali ubicati nel territorio della Regione, gli interessi, anche di mora, gravanti sulle rate scadute e non pagate e su quelle a scadere fino al 31 dicembre 1972 sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, purchè esse siano ammesse a beneficiare di un nuovo piano di ammortamento dell'intero debito residuo con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Per le operazioni di finanziamento non effettuate direttamente dall'IRFIS, detto istituto provvede ad accreditare le somme relative all'istituto mutuante.

L'IRFIS trasmette mensilmente al Presidente della Regione — Ragioneria generale — ed all'Assessorato regionale della industria e del commercio un elenco delle operazioni effettuate, con l'indicazione dei relativi importi.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, impartisce le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Per le finalità del presente articolo, il fondo di cui allo articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è aumentato di lire 1.000 milioni.

Art. 24.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie fino al 30 per cento dell'ammontare dei prestiti, aperture di credito ed anticipazioni, effettuati da istituti o aziende di credito in favore di imprese industriali, per capitale di esercizio, nonchè un contributo sugli interessi, nella misura del 30 per cento gravanti su dette operazioni.

Per le imprese a prevalente capitale degli enti pubblici regionali la garanzia sussidiaria di cui al comma precedente può essere concessa fino al 60 per cento.

Per le imprese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia può essere concessa limitatamente a prestiti ed aperture di credito ed anticipazioni aggiunti a quelli in essere e non cessati nell'ultimo anno.

La garanzia ed il contributo sugli interessi sono concessi per non oltre 18 mesi, su operazioni effettuate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, purchè non si tratti di rinnovi di operazioni preesistenti.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti e le aziende di credito danno comunicazione alla Presidenza della Regione — Ragioneria generale — ed all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio — dell'ammontare prevedibile dei prestiti.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, fissa, con proprio decreto, le misure percentuali delle garanzie, per complessivi 20 miliardi, e dei contributi per non oltre 3 miliardi.

Il decreto diventa esecutivo con la notifica agli istituti di credito.

Art. 25.

La composizione del Comitato amministrativo previsto dallo articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è così modificata:

a) il Presidente dell'IRFIS, o, in caso di assenza o di impedimento, chi ne fa le veci, che lo presiede;

b) quattro funzionari di qualifica non inferiore a dirigente in servizio rispettivamente presso gli Assessorati delle finanze, dell'industria e del commercio, dello sviluppo economico e presso la Ragioneria generale designati dai rispettivi Assessori;

c) tre esperti scelti dal Presidente della Regione.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica tre anni.

Art. 26.

Il fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di 2 miliardi di lire da destinare esclusivamente alla concessione di finanziamenti, non eccedenti l'importo unitario di 150 milioni di lire, a piccole imprese industriali operanti in Sicilia, che abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni.

Fino alla concorrenza di un quinto della sua totale consistenza, il fondo predetto è destinato alla concessione di garanzie sussidiarie, fino al 70 per cento delle eventuali perdite accertate, in favore di istituti che esercitano il credito a medio termine, a fronte di nuovi finanziamenti concessi secondo le modalità di cui al precedente comma, a piccole imprese industriali che si trovino nell'impossibilità di offrire idonee garanzie.

I finanziamenti concessi a norma dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, non devono gravare sui mutuatari, per interessi ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore al 3 per cento.

Art. 27.

I benefici di cui agli articoli precedenti sono concessi alle imprese industriali:

a) che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità purchè non si tratti di imprese elettriche, petrolchimiche, raffinerie, cementifici, qualunque sia il numero dei dipendenti;

b) che presentino concrete prospettive di ripresa produttiva;

c) che assicurino il mantenimento dei livelli di occupazione.

La inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dai benefici previsti nei precedenti articoli.

La decadenza è pronunciata con decreto del Presidente della Regione.

Nel caso di imprese industriali articolate su più unità produttive, il limite di cui alla lettera *a*) del precedente comma andrà riferito all'intero complesso.

TITOLO IV

Provvidenze per il commercio

Art. 28.

Alle imprese commerciali aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana è concesso un contributo del 3 per cento sugli interessi gravanti su prestiti, aperture di credito e anticipazioni, di importo complessivo non superiore a 5 milioni, effettuati da istituti ed aziende di credito per l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature nonchè per capitali di esercizio.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio sulla base di documentata istanza della impresa interessata ed è liquidato direttamente all'istituto o azienda di credito.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito fra le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dell'isola in proporzione al numero delle imprese commerciali iscritte nei rispettivi registri delle ditte con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Sulle operazioni compiute le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sono tenute a presentare all'Assessorato della industria e del commercio rendiconti semestrali.

Art. 29.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie fino al 40 per cento dell'ammontare delle operazioni indicate all'articolo precedente per un importo complessivo di non oltre 8 miliardi.

A tal fine le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato danno mensilmente comunicazione alla Presidenza della Regione — Ragioneria generale — e all'Assessorato dell'industria e del commercio delle operazioni compiute ripartite per istituto o aziende di credito.

Il decreto del Presidente della Regione diventa esecutivo con la notifica agli istituti di credito.

Art. 30.

La garanzia e il contributo di cui ai precedenti articoli 28 e 29 sono concessi per non oltre 36 mesi su operazioni effettuate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Possono essere ammesse a beneficiare le imprese commerciali che abbiano imponibile annuo di ricchezza mobile relativo all'attività svolta non superiore a 5 milioni.

Art. 31.

Il fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, previsto dal cap. 15851 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972, è incrementato di lire 250 milioni.

Tale stanziamento è destinato per intero alla propaganda all'estero dei vini siciliani ai sensi e con le modalità indicate negli articoli 15 e 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.

TITOLO V

Provvidenze varie

Art. 32.

Il contingente di mutui di cui alla legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, assegnato alle graduatorie compilate al 1° settembre 1970 ed al 1° settembre 1971, viene raddoppiato utilizzando le quote di pertinenza rispettivamente degli anni 1972 e 1973.

Con la graduatoria al 1° settembre 1972 sarà utilizzato il contingente di mutui previsto per l'anno 1974.

Per l'attuazione del presente articolo, l'Assessore delegato ai servizi della Ragioneria generale è autorizzato a stipulare apposito atto aggiuntivo alle convenzioni intercorse con il Banco di Sicilia e con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele a termini dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42.

Art. 33.

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1971, n. 17, viene ulteriormente incrementato di lire 1.500 milioni.

Art. 34.

L'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1971, n. 17, è sostituito come segue:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, riguardante l'istituzione di una cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, è sostituito dal seguente:

"La garanzia copre le perdite eventualmente accertate su ogni singola operazione, per l'intero importo del credito originario" ».

Art. 35.

La disposizione prevista nell'articolo precedente si applica per le operazioni che saranno effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Per le operazioni di credito, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno poste in essere in favore di artigiani singoli o associati, è concesso sull'apposito fondo istituito presso la CRIAS un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse a carico dei beneficiari non superi il 3,50 per cento, comprensivo di ogni spesa.

Per tali finalità il fondo predetto è incrementato della somma di lire 400 milioni.

Art. 37.

L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a lire 10 milioni con l'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, è ulteriormente elevato a lire 15 milioni.

Art. 38.

Ferme restando le disposizioni del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, i benefici e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge regionale 4 aprile 1969, n. 6, si applicano a tutti gli effetti alle iniziative turistico-alberghiere contemplate dall'articolo 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Le agevolazioni fiscali sono concesse, previa istanza debitamente documentata, con decreto dell'Assessore per le finanze. L'ammissione provvisoria alle predette agevolazioni avviene con l'esibizione ai competenti uffici finanziari di certificazione comprovante la presentazione dell'istanza.

Disposizioni finanziarie

Art. 39.

Le spese derivanti dalla presente legge escluse quelle di cui al precedente articolo 8 sono iscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e successivi come dalla tabella:

Settori d'intervento	Stanziamenti (in milioni di lire) — Anni finanziari					
	1972	1973	1974	1975	1976	1977 e success.
Agricoltura:						
Art. 1	1.630	—	—	—	—	—
Art. 4	540	540	540	540	540	540
Art. 5	630	630	630	630	630	—
Art. 7	600	—	—	—	—	—
Art. 11	2.700	—	—	—	—	—
Cooperazione:						
Art. 12	180	180	180	180	180	180
Art. 13	—	900	—	—	—	—
Art. 16	450	—	—	—	—	—
Industria:						
Art. 17	2.900	2.000	2.600	—	—	—
Art. 23	1.000	—	—	—	—	—
Art. 24	3.000	—	—	—	—	—
Art. 26	2.000	—	—	—	—	—
Commercio:						
Art. 28	1.000	—	—	—	—	—
Art. 31	250	—	—	—	—	—
Altri settori:						
Art. 32	230	110	—	—	—	—
Art. 33	1.500	—	—	—	—	—
Art. 36	400	—	—	—	—	—
	19.010	4.360	3.950	1.350	1.350	720

Art. 40.

All'onere di lire 19.010 milioni ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 2.520 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

quanto a lire 12.140 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

quanto a lire 4.350 milioni, utilizzando lo stanziamento del cap. 25310 del bilancio per l'anno finanziario 1972.

Agli oneri ricadenti negli anni finanziari dal 1973 al 1977, rispettivamente:

di lire 4.360 milioni per l'esercizio finanziario 1973;

di lire 3.950 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

di lire 1.350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;

di lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e successivi, si provvede con la riduzione per ciascuno dei suindicati esercizi finanziari degli stanziamenti autorizzati con l'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47.

In dipendenza del primo comma del presente articolo, gli elenchi n. 4 allegati allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1971 e 1972, sono modificati come appresso:

Esercizio finanziario 1971 Cap. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per il turismo (in meno)	320
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia	320

Esercizio finanziario 1972 Cap. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partite che si riducono:	—
Interventi nel settore dell'industria (in meno)	3.000
Interventi nel settore urbanistico (in meno)	3.800
Interventi nel settore del turismo (in meno)	2.000
Interventi nel settore dell'agricoltura (in meno)	2.000
Interventi nel settore della pubblica istruzione (in meno)	940
Interventi nel settore della cooperazione (in meno)	400
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia (in più)	12.140

Art. 41

La spesa autorizzata con il precedente articolo 8 è iscritta nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso.

Al relativo onere si provvede con la riduzione di lire 2.500 milioni della spesa autorizzata con l'articolo 1, n. 1, lettera *a*), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, con la riduzione di lire 3.500 milioni della spesa autorizzata con l'articolo 1, n. 1, lettera *e*), della stessa legge e con la utilizzazione prioritaria di lire 4.000 milioni delle sopravvenienze attive del fondo di solidarietà nazionale previste dall'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

Art. 42.

Le spese per la programmazione e le progettazioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano autorizzate per le opere incluse nei programmi già approvati con la procedura prevista dalla legge stessa.

A tal fine la percentuale fissata con il predetto articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, si applica sull'ammontare degli stanziamenti originariamente stabiliti con gli articoli 1 e 2 della legge medesima e destinati alle singole categorie di interventi.

Art. 43.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione e a quello del fondo di solidarietà nazionale, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 44.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1972

FASINO

D'ALIA — CAPRIA — ALEPPO

(6760)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.